

Formulario di uscita per i vostri collaboratori

In qualità di datori di lavoro siete tenuti a comunicare al collaboratore la sua situazione assicurativa al momento dell'uscita. Il presente foglio informativo riassume i punti principali.

Per consentire una più facile lettura, nel testo seguente tutte le denominazioni relative alle persone sono riportate in forma maschile. Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone di sesso femminile.

1 Previdenza professionale (LPP)

L'attuale istituto di previdenza del collaboratore uscente deve versare la prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se il nuovo datore di lavoro non è stato ancora definito, la persona assicurata deve comunicare se intende percepire la copertura previdenziale sotto forma di polizza o di conto di libero passaggio. In caso di mancato invio di tale comunicazione, la prestazione di uscita viene corrisposta all'istituto collettore al più presto dopo 6 mesi ed al più tardi dopo 2 anni compresi gli interessi maturati.

È ammesso il versamento in contanti, su richiesta della persona uscente, nei seguenti casi

- Abbandono definitivo della Svizzera (restrizione per partenza verso un Paese dell'UE o dell'AELS)
- Avvio di un'attività lucrativa indipendente
- La prestazione di uscita è inferiore a un contributo annuo della persona assicurata

2 Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia

Informate il vostro collaboratore sul diritto di passaggio all'assicurazione individuale. Tale diritto sussiste se il rapporto di lavoro cessa, il collaboratore è domiciliato in Svizzera e non assume una nuova occupazione o il nuovo datore di lavoro non dispone di un'assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.

Il collaboratore può passare all'assicurazione individuale entro 90 giorni dall'uscita dall'azienda o dopo aver riscosso tutte le prestazioni (tenuto conto del caso di malattia in corso).

Non sussiste alcun diritto di passaggio

- in caso di trasferimento del domicilio all'estero
- dal momento in cui si percepisce la rendita AVS, al più tardi dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS
- per le persone titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore ai tre mesi
- per il personale di servizio occupato occasionalmente

Con riserva del diritto di passaggio ai sensi dell'art. 100 cpv. 2 LCA per i disoccupati conformemente all'art. 10 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

3 Assicurazione contro gli infortuni

Fine della copertura assicurativa LAINF

In caso di uscita dall'azienda l'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) contro gli infortuni non professionali (INP) termina il 31° giorno successivo alla data in cui cessa il diritto a percepire almeno la metà del salario.

Assicurazione mediante accordo (possibilità di proseguimento dell'assicurazione)

Stipulando un'assicurazione mediante accordo (tra cui spese di cura e perdita di salario) l'assicurazione INP può essere prolungata su base individuale al massimo per altri 6 mesi (costo: CHF 40 al mese). L'assicurazione mediante accordo può essere stipulata online sul sito zurich.ch. L'assicurazione deve essere stipulata e il pagamento del premio deve avvenire prima della fine della copertura assicurativa LAINF.

Inizio di una nuova occupazione

- **Prima** della fine della copertura assicurativa LAINF: il vostro collaboratore viene trasferito, senza sospensione della copertura, nell'assicurazione contro gli infortuni del nuovo datore di lavoro.
- **Dopo** la fine della copertura assicurativa LAINF: il vostro collaboratore può prorogare l'assicurazione INP con un'assicurazione mediante accordo.



Disoccupazione – diritto al sussidio di disoccupazione

- Decorrenza del diritto **prima** della fine della copertura assicurativa LAINF: La copertura assicurativa è garantita dalla Suva nell'ambito dell'assicurazione LAINF.
- Decorrenza del diritto **dopo** la fine della copertura assicurativa LAINF: il vostro collaboratore può prolungare l'assicurazione INP con un'assicurazione mediante accordo.

Inclusione della copertura in caso di infortunio nell'assicurazione delle cure medico-sanitarie (LAMal)

Se il vostro collaboratore non assume alcuna nuova occupazione e ha diritto al sussidio di disoccupazione, dovrà richiedere presso la sua cassa malati **entro un mese** dal ricevimento della presente informativa l'**inclusione della copertura in caso di infortunio** nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal (spese di cura). Nel caso in cui sia stata stipulata l'assicurazione mediante accordo LAINF, l'inclusione finalizzata a impedire una doppia assicurazione può avvenire il primo giorno successivo alla data di conclusione dell'assicurazione mediante accordo LAINF. Vogliate chiarire quest'obbligo legale ai vostri collaboratori.

4 Lista di controllo

Durante il colloquio di uscita sono stati illustrati al collaboratore i seguenti punti:

- Trasferimento della prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza, all'istituto di libero passaggio o versamento in contanti
- Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia: diritto di passaggio all'assicurazione individuale
- Assicurazione contro gli infortuni: possibilità di proseguimento dell'assicurazione
- Inclusione della copertura assicurativa nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal presso la cassa malati

5 Conferma

Apponendo la propria firma il collaboratore conferma di essere stato informato sui propri diritti e doveri in materia di previdenza professionale, assicurazione per perdita di salario in caso di malattia e assicurazione contro gli infortuni connessi alla sua uscita e di aver ricevuto, su richiesta, i seguenti documenti o informazioni:

- Promemoria per i dipendenti in caso di cambiamento d'impiego
- Possibilità di stipulare uno prolungamento individuale dell'assicurazione LAINF per gli infortuni non professionali (assicurazione mediante accordo)
- Foglio informativo per il passaggio dall'assicurazione perdita di salario per malattia all'assicurazione individuale
- Richiesta di offerta per il passaggio dall'assicurazione perdita di salario per malattia all'assicurazione individuale

I formulari sopra menzionati sono disponibili nella homepage di Zurich.

- Per l'assicurazione per perdita di salario in caso di malattia e per l'assicurazione contro gli infortuni
<https://www.zurich.ch/it/clientela-aziendale/infortunio-e-malattia/documenti>
- Per la previdenza professionale
<https://www.vita.ch/it/informazioni-su-vita/download>

Cognome e nome del collaboratore

Luogo e data

Firma del collaboratore

Qualora l'orario di lavoro settimanale del vostro collaboratore sia stato **inferiore alle 8 ore** sia presso di voi che presso eventuali altri datori di lavoro, il collaboratore finora non ha beneficiato di alcuna copertura assicurativa per infortuni non professionali e la copertura in caso di infortuni è già inclusa per motivi legali nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal presso la sua cassa malati. In questo caso il suo dipendente non deve intraprendere nessuna richiesta.

Assicurazione complementare LAINFC (possibilità di proseguimento dell'assicurazione)

Informate il vostro collaboratore sul diritto di passaggio all'assicurazione individuale. Si applicano i medesimi termini e le stesse restrizioni valide per l'assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.